



COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO

Provincia di Vicenza

SEDE: Piazza della Libertà 36010 Cogollo del Cengio (VI)
C.F. n. 84009900246 - Tel. n. 0445/805000 - Telefax n. 0445/805080

COPIA

Rep. N. 25
Del 30-06-21

Prot. 5622

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2021

Il giorno **trenta giugno duemilaventuno** nella sala delle adunanze consiliari.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta sessione di **Prima**.

Fatto l'appello risultano:

CAPOVILLA PIERGILDO	P	ZORZI WALTER	P
ZORDAN SOFIA	A	ZANINI RONNIE	P
ZORDAN MARIA CRISTINA	P	DAL CASTELLO ALBERTA	P
DAL SANTO DIEGO	P	DAL SANTO MARCO	P
OSSATO DEBORA	A	DALL'OSTO STEFANO	P
ZORZI ERIK	A	ZORDAN ANDREA	P
POZZER GIUSEPPE	P		

Presenti 10, Assenti 3

DALLA VECCHIA MANUELA P

Assessore Esterno

Assiste alla seduta il VICESEGRETARIO comunale Signor MORO DONATA.

Il Sig. CAPOVILLA PIERGILDO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, invita i presenti a prendere in esame l'oggetto su riportato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267 del 18.08.2000 resi sulla proposta;

VISTO l'art.42 del D.Lgs n.267 del 18 agosto 2000;

RITENUTO di approvare la suddetta proposta;

CONSIGLIERI PRESENTI N. 10

CONSIGLIERI ASSENTI N. 3

CON VOTI 6 favorevoli e n. 4 astenuti (Dal Castello Alberta, Zordan Andrea, Dal Santo Marco e Dall'Osto Stefano) espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. Di dichiarare la presente deliberazione urgente e, quindi, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, 6 favorevoli, n. 4 astenuti ((Dal Castello Alberta, Zordan Andrea, Dal Santo Marco e Dall'Osto Stefano), espressi per alzata di mano.

RICHIAMATI:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";
- l'art. 30, comma 5, del D.l. n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, che prevede: "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021";

CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la deliberazione dell'Autorità 158/2020/R/rif, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;
- la deliberazione dell'Autorità 238/2020/R/rif, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
- i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;

PRESO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;
- al comma 683 dispone che “il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, l'Autorità procederà a verificare la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati trasmessi;

VISTE le deliberazioni di Consiglio Comunale:

- n. 17 del 28/07/2020 di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;
- n. 43 del 29/12/2020 con la quale è stato approvato piano economico finanziario (PEF-con metodo MTR) del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020;

RICHIAMATO il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con propria deliberazione di n. 09 del 19/05/2014, come modificato dalla deliberazione assunta in data odierna che per l'anno 2021, a causa del perdurare dell'emergenza epidemiologica, ha previsto agevolazioni tariffarie della tassa sui rifiuti (TARI) per diverse utenze non domestiche che hanno subito un calo delle proprie attività, in considerazione delle chiusure forzate e delle limitazioni imposte sia a livello nazionale che a livello locale in seguito ai provvedimenti volti ad arginare l'emergenza sanitaria, determinando una riduzione dei quantitativi dei rifiuti prodotti;

RICHIAMATA la propria deliberazione in data odierna, con la quale è stato approvato il Piano Finanziario 2021, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Cogollo del Cengio e quelli forniti dal gestore del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, Alto Vicentino Ambiente Srl con sede a Schio, seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) e come validato dalla Società incaricata Pc Planet Service Srl con sede a Nove (VI) il quale espone un costo complessivo pari a Euro 293.826,11 di cui parte fissa Euro 152.495,76 e parte variabile Euro 141.330,35 (come riclassificati per il rispetto condizione art. 3 MTR) considerati al lordo della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRIF. (Euro 7.231,41);

PRESO ATTO che la tassa istituita dall'art. 1 - comma 639 - della Legge n. 147/2013 (TARI) ha natura tributaria non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668, e pertanto l'IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione del Comune e ne costituisce costo da coprire con il gettito del nuovo tributo istituito;

VISTO il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, che prevede che “A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.”;

PRESO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

VISTO l'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 che stabilisce: "A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all'ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5%.";

PRESO ATTO che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e Piano Finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 663, della Legge n. 147/2013, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 100%;

PRESO ATTO inoltre che la determinazione delle tariffe tiene conto della partizione del gettito della tariffa suddiviso tra quota dovuta per il servizio alle utenze domestiche per coprire i costi fissi e i costi variabili, e tra la quota dovuta per il servizio alle utenze non domestiche per coprire i costi fissi e i costi variabili come da relazione allegata;

PRESO ATTO che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

VISTO il T.U.E.L. del 18/8/2000, n. 267;

RILEVATO che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica dell'atto e di regolarità contabile espressi dai Responsabili di servizio ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) **di stabilire** come da relazione allegata che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, la ripartizione del costo del servizio di nettezza urbana di cui al piano finanziario approvato con deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna;
- 2) **di approvare**, come riportato nell'allegata relazione che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche;
- 3) **di determinare** la misura tariffaria giornaliera in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 100%;
- 4) **di dare atto** che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario;
- 5) **di provvedere** alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- 6) **di demandare** ai competenti uffici le necessarie regolazioni contabili conseguenti alle riduzioni/agevolazioni introdotte con la presente deliberazione;
- 7) **di trasmettere** la presente deliberazione ai competenti uffici per i provvedimenti di competenza;
- 8) **di dichiarare**, con separata votazione il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO

Relazione Tariffe 2021

IL PIANO TARIFFARIO

1-Piano Tariffario – Premessa

La variazione dei costi da un anno di esercizio all'altro comporta una redistribuzione del carico impositivo tra le utenze domestiche e non domestiche e tra le diverse classi di utenza.

La distribuzione del carico impositivo è influenzato da diversi elementi quali:

- ✚ composizione dei costi totali di gestione;
- ✚ ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche;
- ✚ combinazione dei coefficienti adottati per le diverse tipologie di utenza;

dove le scelte effettuate per ciascuna utenza si riflettono sull'intera popolazione.

Ulteriore elemento di variazione è costituito dal vincolo di copertura dei costi di gestione; in particolare la tariffa binomia a regime deve coprire tutti i costi, rispettando la seguente equivalenza:

$$T_n = (CG+CC)n-1 (1+I_{pn}-X_n)+ CK_n (1)$$

dove tali simboli rappresentano:

- **T_n** Totale delle entrate tariffarie di riferimento
- **CG_{n-1} CSL+CRT+CTS+CRD+CTR+AC**
Costi servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani dell'anno precedente
- **CC_{n-1} CARC+CGG+CCD**
Costi comuni imputabili alle attività di gestione dell'anno precedente
- **I_{pn}** Inflazione programmata per l'anno di riferimento
- **X_n** Recupero di produttività per l'anno di riferimento
- **CK_n** Costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento

Come appare evidente da questa rapida elencazione il piano tariffario conseguente dipende dall'interazione di tutti i fattori sopra indicati e, più in generale, dal modello gestionale adottato e dal peso (numerosità e superficie totale occupata), di ciascuna tipologia di utenza.

2-Piano Tariffario – Costi, criteri di ripartizione e coefficienti

Lo schema seguente riporta il dettaglio dei costi attribuiti a ciascuna macrocategoria di utenza considerando il 100% di copertura comprensiva di IVA:

Ripartizione produzione dei costi per l'anno 2021		
Costi Montante Tariffario IVA inclusa		
	Utenze Domestiche	Utenze Non Domestiche
Costi Fissi	€ 120.393,56	€ 30.098,39
Costi Variabili	€ 108.882,20	€ 27.220,55
Totale Costi Domestici e Non Domestici	€ 229.275,76	€ 57.318,94
Totale	€ 286.594,70	
% Ripartizione costi fissi	80,00%	20,00%
% Ripartizione costi variabili	80,00%	20,00%

3-Determinazione tariffe utenze domestiche anno 2021

In base ai costi individuati ed alla base imponibile presente in banca dati seguito sono evidenziate le tariffe di riferimento per la copertura integrale dei costi imputati alle utenze domestiche:

TIPO UTENZA	COMPONENTI	N°	SUPERFICIE TOTALE	Ka	Kb	Quota Fissa (€/mq)	Quota Variabile (€)
RESIDENTI	1 Componente	383	50352	0,84	1	0,44828 €	44,525 €
RESIDENTI	2 Componenti	498	69752	0,98	1,75	0,52299 €	77,918 €
RESIDENTI	3 Componenti	294	44614	1,08	2,15	0,57636 €	95,728 €
RESIDENTI	4 Componenti	223	35909	1,16	2,85	0,61905 €	126,895 €
RESIDENTI	5 Componenti	46	7631	1,24	3,4	0,66175 €	151,384 €
RESIDENTI	6 Componenti	19	3821	1,3	3,85	0,69377 €	171,420 €
GARAGE	1 Componente	136	4825	0,84	0	0,44828 €	0,000 €
GARAGE	2 Componenti	121	3757	0,98	0	0,52299 €	0,000 €
GARAGE	3 Componenti	83	2592	1,08	0	0,57636 €	0,000 €
GARAGE	4 Componenti	82	2738	1,16	0	0,61905 €	0,000 €
GARAGE	5 Componenti	21	772	1,24	0	0,66175 €	0,000 €
GARAGE	6 Componenti	4	109	1,3	0	0,69377 €	0,000 €

4-Determinazione tariffe utenze non domestiche anno 2021

In base ai costi individuati ed al ruolo rifiuti attualmente in uso vengono di seguito evidenziate le tariffe di riferimento per la copertura integrale dei costi imputati alle utenze non domestiche

Cat	Descrizione categoria	N° Utenze	Superfici e tot.	Kc	Kd	Quota Fissa	Quota Variabile
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	6	1012	0,51	4,2	0,482780 €	0,438051 €
2	Campeggi, distributori carburanti	1	486	0,8	6,55	0,757303 €	0,683151 €
3	Stabilimenti balneari	0	0	0,38	3,11	0,359719 €	0,324366 €
4	Esposizioni, autosaloni	9	3506	0,43	3,55	0,407050 €	0,370257 €
5	Alberghi con ristorante	0	0	1,33	10,93	1,259016 €	1,139975 €
6	Alberghi senza ristorante	1	30	0,91	7,49	0,861432 €	0,781191 €
7	Case di cura e riposo	0	0	0,95	7,82	0,899297 €	0,815609 €
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0	0	1,13	9,3	1,069690 €	0,969970 €

9	Banche ed istituti di credito	18	1256	0,58	4,78	0,549044 €	0,498544 €
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	8	1263	1,11	9,12	1,050757 €	0,951196 €
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	3	234	1,3	10,63	1,230617 €	1,108686 €
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	6	932	1,04	8,5	0,984493 €	0,886531 €
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	3	802	1,16	9,48	1,098089 €	0,988743 €
14	Attività industriali con capannoni di produzione	9	9056	0,91	7,5	0,861432 €	0,782234 €
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	28	6292	1,09	8,92	1,031825 €	0,930336 €
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	5	1024	4,84	39,67	4,581681 €	4,137494 €
17	Bar, caffè pasticceria	12	1258	3,64	29,82	3,445727 €	3,110161 €
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	5	187	1,76	14,43	1,666066 €	1,505017 €
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1	208	1,54	12,59	1,457808 €	1,313109 €
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1	72	6,06	49,72	5,736568 €	5,185687 €
21	Discoteche, night club	0	0	1,04	8,56	0,984493 €	0,892789 €

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO DEL 16-06-21 N.22


Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2021

Il sottoscritto Moro Donata, nella sua qualità di responsabile dell'Area ai sensi dell'art.49 comma I del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.

ESPRIME

il seguente parere di regolarità tecnica: Favorevole

Li, 28-06-21



Il Responsabile del servizio
Moro Donata

Il sottoscritto Moro Donata, nella sua qualità di responsabile dell'ufficio ragioneria ai sensi dell'art. 49 comma I del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000

ESPRIME

il seguente parere di regolarità contabile: Favorevole

Li, 28-06-21


Il Responsabile del servizio finanziario
Moro Donata

Approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to CAPOVILLA PIERGILDO

Il VICESEGREARIO
F.to MORO DONATA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni da oggi all'Albo Pretorio.

Cogollo del Cengio, li 16 LUG. 2021

Il Messo Comunale
F.to Nicola Mioni

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO

Cogollo del Cengio, li 16 LUG. 2021



Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione

è stata pubblicata per 15 giorni dal 16 LUG. 2021 ;

Non è soggetta a controllo preventivo di legittimità in seguito all'abrogazione dell'art.130 della Costituzione, operato dalla Legge Costituzionale n.3 del 18/10/2001 (circolare Presidente Giunta Regionale del Veneto n.22 del 09/11/2003)

Il Vicesegretario
F.to MORO DONATA

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30-06-2021

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma IV, D.Lgs n. 267/00);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma III, D.Lgs n. 267/00);

Cogollo del Cengio, li 16 LUG. 2021

Il Vicesegretario
F.to MORO DONATA